



## **Ordinanze e Provvedimenti**

Deloitte Legal – Coronavirus Legal Tips

Documento aggiornato al DL n. 19 del 25 marzo 2020 ed al DPCM 01.04.2020

## Ordinanze e Provvedimenti

A seguito della **dichiarazione dello stato di emergenza** per la durata di **sei mesi**, avvenuto con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, numerosi provvedimenti, di natura sia legislativa che regolamentare, sono stati emanati dal Governo e dagli Enti Territoriali italiani allo scopo di **contrastare e contenere il diffondersi del virus causa del COVID-19**.

Ad oggi, il quadro legislativo nazionale è dato dal **Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020**, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale ha previsto che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure espressamente indicate dal Decreto stesso. Le principali di tali misure consistono in:

- a) **limitazione della circolazione delle persone**, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- b) **limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale**;
- c) applicazione della misura della **quarantena precauzionale** ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
- d) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
- e) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- f) **limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura**, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- g) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
- h) **chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione**;
- i) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
- j) **limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi**;
- k) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
- l) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
- m) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti

- privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- n) **limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio**, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  - o) **limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti**, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  - p) **limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali**, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
  - q) **limitazione allo svolgimento di fiere e mercati**, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
  - r) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
  - s) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il citato **Decreto Legge ha fatto salvi gli atti precedentemente adottati sulla base del Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13 del 5 marzo 2020, anch'esso recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e quasi totalmente abrogato dal DL n. 19 del 25 marzo 2020.

Pertanto, allo stato, atteso che **il DPCM 01 aprile 2020 ha prorogato l'efficacia dei provvedimenti adottati fino al 13 aprile 2020**, alla normativa emergenziale è costituita da:

1. DPCM 8 marzo 2020;
2. DPCM 9 marzo 2020;
3. **DPCM 11 marzo 2020**;
4. Ordinanze del Ministero della Salute del 20 e 28 marzo 2020;
5. **DPCM 22 marzo 2020**;
6. Decreto MiSE 25 marzo 2020;
7. DPCM 01 aprile 2020.

In particolare, il Governo, con il **DPCM del 09 marzo 2020**, ha esteso le misure di cui all'art. 1 del **DPCM 8 marzo 2020**, emanato in riferimento alle zone più colpite dal contagio, all'intero territorio nazionale. Nello specifico, il DPCM 8 marzo 2020 prevede le seguenti principali misure, efficaci fino al 13 aprile 2020:

- a) **evitare ogni spostamento** delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.
- b) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- c) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- d) **sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato**, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso

e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

- e) **sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), **centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**.

Inoltre, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus causa del COVID-19 è stato emanato il **DPCM 11 marzo 2020**, il quale prevede, le seguenti principali misure, efficaci fino al 13 aprile 2020:

1. **Sono sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1<sup>1</sup>, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2. **Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)**, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3. **Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)** diverse da quelle individuate nell'allegato 2<sup>2</sup>.
4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
  - sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di **lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  - **siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;**

<sup>1</sup> Allegato 1. COMMERCIO AL DETTAGLIO. Ipermercati; Supermercati; Discount di alimentari; Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari.

Commercio al dettaglio di: prodotti surgelati; prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); carburante per autotrazione in esercizi specializzati; apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4); ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico; articoli igienico-sanitari; articoli per l'illuminazione; giornali, riviste e periodici; articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale; piccoli animali domestici; materiale per ottica e fotografia; combustibile per uso domestico e per riscaldamento; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet; qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione; qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono. Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici. Farmacie. Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica.

<sup>2</sup> Allegato 2. Servizi per la persona; Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse.

- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di **ammortizzatori sociali**;
  6. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
  7. per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

Il DPCM 11 marzo 2020 prevede, in aggiunta, che **dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del decreto medesimo, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.**

Proseguendo, **il DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione totale di tutte le attività produttive industriali e commerciali<sup>3</sup> fino al 13 aprile 2020** e stabilisce, rispetto a tale regola, **tre ordini di eccezioni.**

Il primo è rappresentato da un elenco di **attività individuate tramite i codici ATECO** riportati nell'Allegato 1<sup>4</sup> al DPCM stesso (art. 1, lett. a), elenco poi modificato dal Decreto del MiSE del 25 marzo 2020.

Il secondo concerne:

- a. le attività che erogano **servizi di pubblica utilità e servizi essenziali** di cui alla L. n. 146/1990 (art. 1, lett. e);
- b. le **attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari, nonché le attività comunque funzionali a fronteggiare l'emergenza** (art. 1, lett. f);

<sup>3</sup> Le attività professionali, al contrario, non sono destinate alla sospensione.

<sup>4</sup> ATECO e descrizione, come modificati dal Decreto MiSE del 25 marzo 2020: **01** - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali; **03** - Pesca e acquacoltura; **05** - Estrazione di carbone; **06** - Estrazione di petrolio greggio e gas naturale; **09.1** - Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale; **10** - Industrie alimentari; **11** - Industria delle bevande; **13.95** - Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento); **13.96.20** - Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali; **14.12.00** - Confezioni di camicie, divise e altri indumenti da lavoro; **16.24** - Fabbricazione di imballaggi in legno; **17** - Fabbricazione di carta; **18** - Stampa e riproduzione di supporti registrati; **19** - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio; **20** - Fabbricazione di prodotti chimici; **21** - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici; **22.2** - Fabbricazione di articoli in materie plastiche; **23.13** - Fabbricazione di vetro cavo; **23.19.10** - Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia; **25.21** - Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; **25.92** - Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo; **26.6** - Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche; **27.1** - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell'elettricità; **27.2** - Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici; **28.29.30** - Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio; **28.95.00** - Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori); **28.96** - Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori); **32.50** - Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche; **32.99.1** - Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza; **32.99.4** - Fabbricazione di casse funebri; **33** - Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17); **35** - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; **36** - Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; **37** - Gestione delle reti fognarie; **38** - Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali; **39** - Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; **42** - Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10); **43.2** - Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni; **45.2** - Manutenzione e riparazione di autoveicoli; **45.3** - Commercio di parti e accessori di autoveicoli; **45.4** - Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; **46.2** - Commercio all'ingrosso di materie prime agricole ed animali vivi; **46.3** - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; **46.46** - Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici; **46.49.2** - Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali; **46.61** - Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori; **46.69.91** - Commercio all'ingrosso di strumenti ed attrezzature ad uso scientifico; **46.69.94** - Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici; **46.71** - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento; **49** - Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; **50** - Trasporto marittimo e per vie d'acqua; **51** - Trasporto aereo; **52** - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; **53** - Servizi postali e attività di corriere; **55.1** - Alberghi e strutture simili; **J (da 58 a 63)** - Servizi di informazione e comunicazione; **K (da 64 a 66)** - Attività finanziarie e assicurative; **69** - Attività legali e contabili; **70** - Attività di direzione aziendali e di consulenza

le quali sono sempre consentite.

Il terzo deve essere ricostruito da diverse disposizioni del DPCM e può essere declinato nelle seguenti casistiche:

- in primo luogo, non sono sospese **le attività produttive** che, pur non ricadendo nell'elenco di cui all'Allegato 1 sopra menzionato, riescono ad organizzarsi **in modalità a distanza o lavoro agile** (art. 1, lett. c);
- in secondo luogo, sono consentite, **a condizione che siano state comunicate al Prefetto** della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva le imprese e le amministrazioni destinatarie dei prodotti e servizi, **le attività funzionali ad assicurare la continuità (art. 1, lett. d): (1) delle filiere delle attività di cui all'Allegato 1 al DPCM; (2) dei servizi di pubblica utilità; (3) dei servizi essenziali di cui alla L. n. 146/1990;**
- infine, identico discorso vale per le **attività degli impianti a ciclo produttivo continuo** dalla cui interruzione derivi un **grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti** (art. 1, lett. g).

In tali casi, il Prefetto può sospendere le attività appena menzionate qualora ritenga non sussistente la condizione fatta valere dall'impresa (ovverosia attività "funzionali a" e grave pregiudizio all'impianto o pericolo di incidenti in caso di interruzione), fermo restando che, **fino all'eventuale provvedimento di sospensione adottato dal Prefetto, l'attività è considerata legittimamente esercitata sulla base della comunicazione effettuata.** Infine, **previa autorizzazione** del Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, sono consentite le attività **dell'industria dell'aerospazio e della difesa**, nonché le altre **attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale** (art. 1, lett. h).

Quanto al sistema sanzionatorio, con l'entrata in vigore del citato Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, le sanzioni sono state rese più severe e immediate. In generale, per chi viola le misure di contenimento dell'epidemia si prevede una **sanzione amministrativa in denaro (da 400 a 3.000 euro)**. Se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni possono arrivare **fino a 4.000 euro**. In aggiunta, nel caso di violazione delle misure di contenimento previste per pubblici esercizi, attività sportive, ludiche o di intrattenimento, attività di impresa o professionali e commerciali, può essere imposta la **immediata sospensione dell'attività fino a 30 giorni. In caso di reiterazione le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate (quindi da 800 a 6000 euro oppure 8.000 euro se commesse mediante l'utilizzo di un veicolo), mentre quella accessoria è applicata nella misura massima.**

A seguito della emanazione della regolamentazione di emergenza numerosi interrogativi sono sorti per cittadini ed imprese. A tali domande, il Governo ha provato a rispondere tramite una pagina internet di FAQ reperibile al seguente link <http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278>.

Ad esempio, è stato chiarito che **le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, non possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli**, in quanto non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate

gestionale; **71** – Attività degli studi di architettura e di ingegneria; collaudi ed analisi tecniche; **72** – Ricerca scientifica e sviluppo; **74** – Attività professionali, scientifiche e tecniche; **75** – Servizi veterinari; **78.2** – Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale), nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020; **80.1** – Servizi di vigilanza privata; **80.2** – Servizi connessi ai sistemi di vigilanza; **81.2** – Attività di pulizia e disinfestazione; **82.20** – Attività dei call center, limitatamente alla attività di "call center in entrata (inbound)", con l'esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020; **82.92** – Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi; **82.99.2** – Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; **82.99.99** – Altri servizi di sostegno alle imprese, limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti; **84** – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; **85** – Istruzione; **86** – Assistenza sanitaria; **87** – Servizi di assistenza sociale residenziale; **88** – Assistenza sociale non residenziale; **94** – Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali; **95.11.00** – Riparazione e manutenzione di computer e periferiche; **95.12.01** – Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari; **95.12.09** – Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni; **95.22.01** – Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa; **97** – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.

di cui all'allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM del 22 marzo 2020. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a **organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita.** Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.

Ancora, è stato specificato che non c'è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, **anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alla vendita di prodotti di cui all'allegato 1 al DPCM 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del DPCM del 22 marzo 2020.** Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.

Non solo, è stato specificato che:

1. le **concessionarie di automobili** rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa, mentre le attività di **riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici)** possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio;
2. le **agenzie immobiliari** non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività.

Importanti chiarimenti sono stati forniti in merito alla possibilità di **continuare la propria attività a favore di imprese ed amministrazioni estere**, sempre nei limiti oggettivi stabiliti dal DPCM 22 marzo 2020. A tal riguardo, è stato infatti chiarito che avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale e non essendoci nel DPCM stesso limiti territoriali alle **attività funzionali**, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere **svolte nei confronti di clienti sia italiani che stranieri.**

Inoltre, numerose indicazioni operative in merito **all'accesso presso aziende la cui attività è sospesa** sono state fornite. Ad esempio, è stato chiarito che è consentito all'imprenditore o a un suo preciso delegato **accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili**, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune **attrezzature o apparecchiature rimaste "accese", ovvero "sotto pressione"** (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori. Ancora, se le attività di manutenzione sono svolte da personale interno all'azienda, ciò deve **risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR)** e qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall'autocertificazione appositamente predisposta. In aggiunta, ferme la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, **è consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile)**, limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Sempre ferme la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, **è, inoltre, consentito l'accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi.**

Infine, in merito alle assemblee condominiali ed alle assemblee per il rinnovo di organi elettivi in scadenza delle associazioni, si è chiarito che le stesse sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere. A tal riguardo, segnaliamo che, con riferimento alle **Assemblee nelle società**, è intervenuta la massima n. 187 del 11 Marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano (non ancora ufficialmente pubblicata), con la quale si è previsto che **“L’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – ove consentito dallo statuto ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio)”**. Per quanto riguarda lo svolgimento delle assemblee nelle società, inoltre, il DL n. 18 del 17 marzo 2020 stabilisce **disposizioni emergenziali**, applicabili alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza, per lo **svolgimento delle riunioni a distanza** e per **l’approvazione del bilancio** (art. 106).

D’altro canto, numerosissimi Enti Territoriali italiani hanno provveduto ad emettere Ordinanze e ad adottare altri Provvedimenti volti ad informare i cittadini e le imprese sui comportamenti da osservare e sulle ulteriori **misure adottate a livello locale**.

Di assoluto rilievo, a tal riguardo, sono le iniziative a sostegno delle imprese assunte a livello regionale. Per fare alcuni esempi, si riportano le seguenti: **la sospensione fino a sei mesi dei mutui** concessi dall’Amministrazione Regionale e la a traslazione di dodici mesi dei monitoraggi sugli adempimenti successivi alla conclusione degli investimenti cofinanziati dalla Regione (Regione Puglia); finanziamenti, tramite un bando del valore di 4,5 milioni di Euro, per **l’adozione di piani aziendali di smart work** (Regione Lombardia); istituzione di un **Fondo di garanzia** per i finanziamenti a sostegno del circolante del valore di 5,5 milioni di Euro e di un **Fondo rotativo per la concessione di prestiti rimborsabili** per il circolante del valore di 1,7 milioni di Euro (Liguria); stanziamenti del valore di 38 milioni per l’attivazione della Cassa Integrazione in deroga (Emilia Romagna).

Si suggerisce pertanto di verificare approfonditamente e monitorare costantemente se a livello locale siano stati attivati tali o diversi strumenti di sostegno.

## Contatti

### Alessandro Aloia

Partner | Head of Business Solution

[aaloia@deloitte.it](mailto:aaloia@deloitte.it)

### Ferdinando Grimaldi

Associate

[fegrimaldi@deloitte.it](mailto:fegrimaldi@deloitte.it)





## **Deloitte Legal**

*For any doubts on legal impact of COVID-19:*

COVID-19 Task Force

e-mail: [C19help@deloitte.it](mailto:C19help@deloitte.it)

website: [Coronavirus Legal Tips](#)

## **Ulteriori approfondimenti Deloitte**

[Deloitte Insights](#)

[Deloitte 10 azioni che le imprese devono intraprendere per gestire un'epidemia](#)

[Deloitte Combating covid 19 with resilience](#)

# **Deloitte.** Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte Legal joins the Legal practice of Deloitte Touche Tohmatsu Limited member firms or their affiliates that provide legal services. For legal and regulatory reasons, not all member firms provide legal services. In Italy the legal practice is named Deloitte Legal – Società tra Avvocati a Responsabilità Limitata a socio unico.

This document contains general information only, which may not necessarily be comprehensive, true, accurate or up-to-date. The content of this document must not be regarded as complete and by no means is it aimed at rendering any legal or professional advice or service. In this respect, we invite you to contact us for further enquiries before adopting any decision or action capable of affecting the finances or the business of any entity. Under no circumstance shall Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities be held as liable for the damages suffered by third parties due to actions taken or omitted on the basis of this document, or due to inappropriate reliance however placed on it.